

Legge regionale 16 maggio 1994, n.36

Commissione di disciplina - Modifiche dell'art. 121 e dell'art. 123 della L.R. 21-8-1989, n. 51

ARTICOLO 1

Il comma 1 dell'art. 121 della LR 21.8.1989, n. 51 e' sostituito dal seguente:

"Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi sessanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto".

ARTICOLO 2

Il comma 7 dell'art. 123 della LR 21.8.1989, n. 51 e' sostituito dal seguente:

"Ai componenti della commissione che non siano dipendenti regionali spetta un'indennita' di funzione pari al 10% di quella prevista per i componenti dell'organo di controllo dell'art. 12, comma 1, della LR 7.7.1992, n. 31. Al Presidente e' inoltre corrisposta un'ulteriore indennita' di carica mensile pari a L. 500.000".

ARTICOLO 3

Alla maggiore spesa di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione delle nuove indennita' di cui al precedente art. 2, si fa fronte, per l'anno 1994, con i fondi di cui al cap. 00720 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilita'.